

Per tutte le associazioni, l'articolo 143 comma 1 lettera a) del TUIR di cui al DPR 917/1986, prevede che non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti non commerciali, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73, i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Il D.Lgs 24 marzo 2025 n. 33, "Testo unico in materia di versamenti e riscossione", disponeva al comma 1, lettera cc), l'abrogazione dell'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, norma utilizzata da associazioni e società sportive dilettantistiche che operano in regime forfettario 398/1991. La norma all'oggetto è entrata in vigore il 10 aprile 2025, ma le sue disposizioni, inclusa l'abrogazione dell'articolo 25 della legge 133/1999, sono entrate in vigore solo a far data dal 1° gennaio 2026.

L'art. 25 della legge 133/1999, intitolato "Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche", conteneva tre disposizioni particolarmente rilevanti per le realtà sportive che avevano optato per il regime agevolato della legge 398/1991; la prima permetteva alle ASD e SSD di beneficiare della detassazione dei proventi commerciali derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali, con un limite di due eventi all'anno e fino a un massimo di 51.645,69 euro (come stabilito dal DM 10/11/1999). Questa agevolazione riguardava sia l'IRES che l'IRAP e comprendeva anche i proventi ottenuti tramite raccolte pubbliche di fondi. La seconda imponeva la riduzione dell'aliquota di redditività al 3%. La terza comportava il divieto di utilizzare contanti per operazioni pari o superiori a 1.000 euro.

L'abrogazione di queste disposizioni, con la contemporanea assenza di disposizioni sostitutive e compensative nel decreto legislativo all'oggetto, avrebbe avuto conseguenze contrastanti per le associazioni e società sportive dilettantistiche; infatti, da un lato, l'eliminazione del limite ai pagamenti in contanti avrebbe rappresentato un aspetto positivo, poiché sarebbe venuta meno una restrizione più severa rispetto al limite ordinario previsto dalla normativa antiriciclaggio e la cui violazione comportava sanzioni amministrative. Dall'altro lato, la cancellazione della possibilità di detassare i proventi di due eventi annuali avrebbe costituito una perdita significativa. Evidentemente si trattava di un errore materiale nell'elencazione delle norme abrogate ovvero era stato indicato l'intero articolo 25 anziché il solo comma 1.

L'articolo 18 comma 4 lettera dd) n. 2 del D.Lgs 18 dicembre 2025, n. 192 ha modificato il comma 1 lettera cc) del decreto legislativo n. 33/2025 annullando il solo comma 1 dell'articolo 25 della L. 133/99 e reintroducendo i rimanenti commi:

detassazione proventi commerciali derivanti da attività connesse agli scopi